

Allegato

Composizione e modalità di funzionamento del "Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative", di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013.

Art. 1	Composizione e partecipazione
Art. 2	Competenze
Art. 3	Funzionamento e adempimenti
Art. 4	Validità delle sedute e votazione
Art. 5	Norme transitorie e finali

Art. 1 Composizione e partecipazione

Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative è composto:

- a) dal Sindaco dei Comuni del territorio provinciale o suo delegato;
- b) dal Presidente dell'Unione o da un amministratore da lui delegato, qualora l'Unione svolga per i Comuni la funzione relativa alle politiche abitative ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 21 del 2012.

Nella sua prima riunione, che viene convocata dal Sindaco del Comune capoluogo entro 4 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione relativa alla composizione e funzionamento dei Tavoli, il Tavolo territoriale provvede a nominare il Presidente e un vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento.

Nella medesima seduta il Tavolo assume le decisioni necessarie in merito al supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine l'amministrazione provinciale continua, transitoriamente, ad assicurare, in accordo con il Presidente del Tavolo territoriale, il supporto tecnico amministrativo.

Alle riunioni del Tavolo territoriale partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione e il Presidente della Provincia o suo delegato.

Alle riunioni del Tavolo, al fine di acquisire elementi utili e di favorire il confronto sulle tematiche abitative, possono essere invitati, senza diritto di voto:

- a) uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria ed economiche e delle organizzazioni sindacali;
- b) un rappresentante dell'Azienda Casa dell'Emilia-Romagna (Acer) della Provincia.

Ogni componente può comunicare al Presidente del Tavolo la designazione di un proprio supplente abilitato a rappresentarlo in caso di assenza.

Art. 2 Competenze

Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative svolge, in via generale, le funzioni di integrazione e coordinamento delle politiche abitative a livello locale ed in particolare le seguenti funzioni:

- fornisce indicazioni alla Regione in merito alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 1);
- esprime il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 4, lettera a);
- esprime l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37 (art. 5, comma 4, lettera b);
- sviluppa forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp (art. 5, comma 4, lettera c);
- promuove sinergie fra soggetti deputati a realizzare programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato (art. 5, comma 4, lettera d);
- collabora alla rilevazione dei fabbisogni abitativi che vengono rilevati per la definizione del programma regionale per le politiche abitative di cui all'art. 8 (art. 8, comma 2);
- collabora alla definizione degli obiettivi e dei compiti dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo (art. 16, comma 3);
- raccoglie e trasmette alla Regione i dati che gli enti locali e i soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio devono fornire annualmente alla Regione ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3;
- raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunica l'avvenuta attuazione dei programmi di reinvestimento (art. 37, comma 2);
- raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all'art. 36, comma 4.

Il Tavolo svolge le funzioni che erano attribuite al Tavolo di concertazione provinciale nel testo originario della legge n. 24 del 2001 e negli atti e delibere di programmazione regionale.

Il Tavolo assicura la massima partecipazione ed informazione reciproca tra i soggetti rappresentati.

Art. 3 Funzionamento e adempimenti

Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative è convocato dal Presidente e l'avviso deve essere recapitato, anche tramite posta elettronica, ai componenti del Tavolo almeno cinque giorni prima della seduta. In caso d'urgenza, il Presidente riunisce il Tavolo previo avviso da inviare entro due giorni liberi prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Si possono, tuttavia, discutere ed approvare argomenti anche non previsti nell'ordine del giorno purché tutti esprimano il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti.

Il Tavolo viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno al fine di fornire le indicazioni programmatiche per le politiche abitative.

La convocazione del Tavolo di Concertazione può avvenire anche su richiesta motivata e congiunta di un terzo dei suoi membri, o su richiesta motivata della Regione

Il Tavolo entro il 30 marzo di ogni anno:

- fornisce indicazioni alla Regione circa i fabbisogni abitativi di cui all'art. 5, comma 1;
- raccoglie dai Comuni e dai soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio e trasmette alla Regione i dati di cui all'art. 17, comma 2;
- raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunica l'avvenuta attuazione dei programmi di reinvestimento, ai sensi dell'art. 37, comma 2;
- raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all'art. 36, comma 4.

Art. 4 Validità delle sedute e votazione

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti.

Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso entro 24 ore prima della seduta.

Le determinazioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

E' prevista la redazione di un verbale degli incontri, con gli argomenti, le deliberazioni assunte, l'indicazione del numero dei voti espressi.

I verbali del Tavolo di Concertazione sono sottoscritti dal Presidente.

Ciascun componente del Tavolo di Concertazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.

Art. 5 **Norme transitorie e finali**

Per l'ambito provinciale di Bologna, in attesa del subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."* con decorrenza 1 gennaio 2015, viene prorogata al 31 dicembre 2014 l'operatività del Tavolo di concertazione provinciale già previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001.

Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, in coerenza con le disposizioni della legge n. 56 del 2014, la composizione e modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative relativo alla Città metropolitana di Bologna.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge.